



Sitzung vom
5 maggio 1980
Pg

Mitgeteilt den
12. MAI 1980

Protokoll Nr.
1171

A.

L'Assemblea comunale di A r v i g o ha emanato in data 30 marzo 1979 una legge edilizia, un piano delle zone 1 : 2'000, un piano viario 1 : 2'000 e un piano dei servizi tecnologici 1 : 2'000.

Con lettera del 10 luglio 1979 il Comune di Arvigo chiede l'approvazione della pianificazione locale.

B.

L'esame degli atti di pianificazione inoltrati per l'approvazione dev'essere eseguito secondo le norme della legge cantonale sulla pianificazione territoriale del 20 maggio 1973 (LCPT).

C.

Legge edilizia

Art. 24

Il termine "Zona delle costruzioni e delle attrezzature pubbliche" usato in questo articolo non corrisponde alla denominazione della zona nel piano delle zone 1 : 2'000. Nei due strumenti pianificatori dev'essere usato lo stesso termine.

Del resto nulla si oppone all'approvazione della legge edilizia.

D.

Piano delle zone 1 : 2'000

La " Zona artigianale, 2a tappa ", designata a nord del villaggio

fra la strada cantonale e la Calancasca supera di gran lunga il fabbisogno del Comune per i prossimi 10 - 15 anni. La designazione della zona in questa regione è in contrasto con il principio di pianificazione di designare le zone edilizie nel modo più concentrato possibile, ciò che del resto è stato osservato nella presente pianificazione locale di Arvigo. Lo stesso si può dire della "Zona residenziale, 2a tappa" designata isolatamente nella regione di Geira, al di sopra della strada cantonale a nord del villaggio. Siccome la zona artigianale situata a sud del paese è quasi totalmente occupata, esiste in Arvigo un certo bisogno di un'altra zona artigianale. Nulla si oppone quindi all'approvazione della parte vicina al paese della "Zona artigianale 2a tappa", designata a nord di Arvigo fino al Rial del Bolan. La parte rimanente della "Zona artigianale 2a tappa" e la "Zona residenziale 2a tappa" designata al di sopra della strada cantonale in Geira non possono invece essere approvate. Il Comune ha però la facoltà di prevedere queste parti di zone non approvate nel piano direttore come territori edificabili di riserva per un successivo sviluppo.

La zona per edifici ed impianti pubblici prevista all'uscita nord del villaggio al di sotto della strada cantonale è situata in una zona rossa di pericolo. Secondo l'art. 31 della legge edilizia comunale in questa zona non possono venir erette costruzioni per l'alloggio di persone e animali.

Del resto nulla si oppone all'approvazione di questo piano delle zone.

E.

Piano viario e piano dei servizi tecnologici 1 : 2'000

Nulla si oppone all'approvazione di questi piani.

In base all'art. 37 cpv. 2 LCPT

il Governo decreta:

1. La legge edilizia del Comune di Arvigo in data 30 marzo 1979 viene approvata.
2. In merito al piano delle zone 1 : 2'000 del 30 marzo 1979 si decide come segue:
 - a) la "Zona residenziale 2a tappa" in Geira non viene approvata;
 - b) della "Zona artigianale 2a tappa" situata a nord del villaggio viene approvata la parte vicina al paese fino al Rial del Bolan. La parte situata a nord del Rial del Bolan non viene approvata;
 - c) del resto il piano delle zone viene approvato.
3. Il piano viario 1 : 2000 e il piano dei servizi tecnologici 1:2'000 entrambi del 30 marzo 1979 vengono approvati.
4. Ove per la realizzazione della pianificazione siano ancora necessari permessi di qualsiasi genere, è riservata la decisione della competente autorità o ufficio.
5. Si invita il Municipio di Arvigo a rendere di pubblica ragione in modo adeguato la data e il contenuto del presente decreto d'approvazione.
6. Si chiede al Municipio di Arvigo di inviare cinque esemplari della legge edilizia all'Ufficio cantonale di pianificazione.
7. Non si riscuotono spese.
8. Comunicazione al Municipio 6549 Arvigo, al Dipartimento costruzioni e foreste, all'Ispettorato forestale cantonale (in due esemplari), all'Ufficio tecnico cantonale, all'Ufficio cantonale per la protezione delle acque, all'Ufficio cantonale per la protezione del paesaggio e della natura, all'Ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria, alla Direzione dell'Istituto cantonale d'assicurazione fabbricati, in tre esemplari all'Ufficio cantonale di pianificazione (allegando gli atti di pianificazione), alla Cancelleria di Stato, e in tre esemplari al Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica.



In nome del Governo

Il Presidente:

T. Kuoni

Il Cancelliere:

Dr. Caviezel